




Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133881003 - C.F. 80208450587
 Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 Fax 06 4466224
 Sede Compartimentale: Via del Mille, 36 - 50131 Firenze - Tel. 055.56401 - Fax. 055.873497
 Pec anas.toscana@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Toscana

- All'On.le PREFETTURA di MASSA - LUCCA - PISTOIA - FIRENZE
- All'ANAS S.p.A. Direzione Generale - Via Monzambano 10 ROMA
- All'ANAS S.p.A. Direzione Generale/Direzione Centrale Relazioni Esterne
 Servizio Stampa - Via Monzambano 10 ROMA
- Alla SON c/o ANAS S.p.A. Direzione Generale - Via Monzambano 10 ROMA
- Al C.C.I.S.S. - Via Largo Villy De Luca 4 SAXA RUBRA (RM)
- Alla QUESTURA di MASSA - LUCCA - PISTOIA - FIRENZE
- Alla PROTEZIONE CIVILE c/o PROVINCIA DI MASSA - LUCCA - PISTOIA - FIRENZE
- Alla PROTEZIONE CIVILE c/o REGIONE TOSCANA - Via Cavour 1 FIRENZE
- Al MINISTERO DEI TRASPORTI Ufficio Prov.le della M.C.T.C. FIRENZE
- Alla REGIONE TOSCANA Dipartimento Assetto del Territorio FIRENZE
- All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di MASSA - LUCCA - PISTOIA - FIRENZE
- Al COMANDO COMPLE DELLA POLIZIA STRADALE di FIRENZE
- Alla SEZIONE POLIZIA STRADALE di MASSA - LUCCA - PISTOIA - FIRENZE
- Al COMANDO REGIONE CARABINIERI TOSCANA FIRENZE
- Al COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI MASSA - LUCCA - PISTOIA - FIRENZE
- Al COMANDO PROV.LE DEI VV.FF. di MASSA - LUCCA - PISTOIA - FIRENZE
- Al SINDACO del COMUNE di PONTREMOLI - FILATTERA - LIGGIANA NARDI -
 ALLIA - FIVIZZANO - PITEGLIO - CUTIGLIANO -
 ABETONE - SAN MARCELLO PISTOIESE - RAGNOLI
 LUCCA - PISTOIA
- All'A.C.I. - Via Aurelia Ovest 193 MASSA
- Al SOCCORSO SANITARIO 118 MASSA
- Alla C.R.I. MASSA
- Alla FITA/CNA - Via G. Guattani 13 ROMA
- Alla FITA/CNA - Via Galilei 1 CARRARA
- All'AREA TECNICA ESERCIZIO SEDE
- All'AREA TECNICA NUOVE COSTRUZIONI SEDE
- All'UEC - CATASTO SEDE
- All'AREA AMMINISTRATIVA - USP - T/E SEDE
- Alla SALA OPERATIVA COMPLE SEDE
- Ai CAPI CANTONIERE LORO SEDI



OGGETTO: S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" - S.S. 61 "della Cisa" - S.S. 63 "del Valico del Cerrero" - S.S. 64 "Porrettana" - S.S. 67 "Tosco Romagnola".

OBBLIGO DI TRANSITO CON PNEUMATICI INVERNALI MONTATI O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVVOLI OMOLOGATI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE E IL 15 APRILE.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia dell'allegata Ordinanza emessa da questo Compartimento con pari numero e data.

IL CAPO COMPARTIMENTO
 Ing. Claudio De Lorenzo





Anas SpA Società con Sede Unica
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133881003 - C.F. 80208460587
 Sede Legale: Via Manzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44401 Fax 06 4450224
 Sede Compartimentale: Via dei Mille, 36 - 50131 Firenze - Tel. 055.58401 - Fax. 055.573497
 Pec anas.toscana@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Toscana

ANAS S.p.A



Prot. CFI-0030705-P del 24/12/2015

ORDINANZA N. 116

OGGETTO: S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" - S.S. 63 "della Cisa" - S.S. 63 "del Valico del Cerreto" - S.S. 64 "Porrettana" - S.S. 67 "Tosco Romagnola".

OBBLIGO DI TRANSITO CON PNEUMATICI INVERNALI MONTATI O ALTRI MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI OMOLOGATI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE E IL 15 APRILE.

Il sottoscritto Capo Compartimento della viabilità per la toscana con sede a Firenze,

VISTO

- Il nuovo Codice della Strada emanato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera d), che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- L'art. 37 del nuovo Codice della Strada;
- Il Regolamento di Esecuzione emanato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche con D.P.R. 610/96;
- La Circolare Ministeriale - DPSSPS n° 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;
- La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU1580 del 16/01/2013;

CONSIDERATO

- Che durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da comportare formazione di cumuli nevosi e ghiaccio sul piano viabile;
- Che detti fenomeni possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli, costituendo situazioni di pericolo per gli utenti della strada e condizionando negativamente la regolare circolazione stradale;
- Che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre anche blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- Che è stata riscontrata la necessità di estendere l'istituzione dell'obbligo di catene a bordo o di montaggio pneumatici invernali ad altri tratti delle Strade Statali in oggetto che, in conseguenza delle mutate condizioni climatiche relative agli ultimi anni, sono sempre più frequentemente interessati dai suddetti fenomeni nevosi e abbassamento delle temperature sotto lo zero termico;





- Che è necessario garantire la tutela dell'incolumità degli utenti della strada;

Sentito il Capo Centro Manutenzioni e il Reggente dell'Area Tecnica Esercizio,

ORDINA

che DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE DI OGNI ANNO
tutti i veicoli a motore che transitano sui sottoclencati tronchi
della rete viaria di competenza di questo Compartimento della Viabilità per la Toscana,
SIANO MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI DA NEVE O ABBIANO A BORDO CATENE O
ALTRI MEZZI ANTIDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI e idonei alla marcia su neve e ghiaccio,
 conformi alle disposizioni della Direttiva Comunitaria 92/33 CEE recepita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30/03/1994 e s. m. e i. o a quelle dei Regolamenti UNECE in materia.

Rete viaria interessata:

- S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" dal Km 71+000 al Km 91+450 - tra le località "La Lima" e "Abetone";
- S.S. 62 "della Cisa" dal Km 7+950 al Km 56+214 - tra "Santo Stefano di Magra" e "Passo della Cisa";
- S.S. 63 "del Valico del Cerreto" dal Km 0+000 al Km 35+691 - tra "Aulla" e "Passo del Cerreto";
- S.S. 64 "Porrettana" dal Km 0+800 al Km 31+110 - tra "Pistola" e "Ponte alla Venturina";
- S.S. 67 "Tosco Romagnola" dal Km 122+000 al Km 142+269 - tra "San Bavello" e "Osteria Nova".

I suddetti obblighi sono validi anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose e/o formazioni di ghiaccio.

Potrà inoltre essere istituito il divieto alla circolazione a particolari categorie di veicoli o a tutti i mezzi, in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, mediante idonea segnaletica verticale da rendersi visibile all'occorrenza.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 - richiamato nella citata direttiva del MIT RU1580/2013.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13/03/2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.



Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU1580 del 16/01/2013.

L'apposizione della richiamata segnaletica indicante gli obblighi e le limitazioni e il suo mantenimento in perfetta efficienza saranno a cura di questo Compartimento.




Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285.
 La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Toscana, o ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992.
 La presente annulla e sostituisce l'Ordinanza n. 96 del 26/10/2011.

IL CAPO COMPARTIMENTO
 Ing. Claudio De Lorenzo

ANAS S.p.A



Prot. CFI-0030705-P del 24/12/2015